

# Dottrina

n. 3 - 2018 [5791]

**CRISTINA DE BENETTI**

## **Profili di responsabilità amministrativa del giudice in merito alla scelta tecnico-discrezionale dei criteri per la liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio medico-legale**

(Nota a Corte dei conti, Sez. Giur. Reg. Marche, sent. 10/2018).

Sommario:

1. Una preliminare premessa in punto di giurisdizione; 2. Il quadro normativo in tema di responsabilità amministrativa del giudice e criteri di liquidazione dei compensi del CTU medico-legale; 3. Il recente arresto della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per le Marche, sent. 10/2018; 4. Considerazioni conclusive

### ***1. Una preliminare premessa in punto di giurisdizione***

Una recente pronuncia della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per le Marche, in tema di responsabilità amministrativo-contabile del giudice per quanto attiene alla scelta tecnico-discrezionale dei criteri per la liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio medico-legale offre l'occasione per analizzare un aspetto specifico della più generale responsabilità amministrativo-contabile dei magistrati.

La tematica attiene, dunque, al più generale giudizio per danno erariale rimesso per tutti i dipendenti pubblici – e tra questi i magistrati ([1]) – al giudice contabile ([2]) e meglio definito nei suoi confini successivamente all'entrata in vigore della legge Vassalli, legge 13 aprile 1988 n.117, titolata “*Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati*”. Tale normativa ha, infatti, devoluto alla giurisdizione ordinaria l'azione di rivalsa dello Stato per i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultimo risarciti in favore di chi abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia ([3]).

A seguito dell'entrata in vigore di tale normativa, la definizione dei confini della giurisdizione in punto di responsabilità dei magistrati non ha mancato di essere oggetto di pronunce da parte della Corte costituzionale ([4]).

In particolare il giudice delle leggi, in primis ha statuito che l'indipendenza della funzione giudiziaria è del tutto conciliabile con la responsabilità civile, penale ed amministrativa che ne deriva in capo al magistrato per il suo esercizio. Quindi non ha mancato di rilevare che: “*gli articoli 101, 102, 104 e 108 della Costituzione non assicurano al giudice uno status di assoluta irresponsabilità, anche quando si tratti di esercizio delle sue funzioni riconducibili alla più rigorosa e stretta nozione di giurisdizione. La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica - comprensiva, nella sua storica conformazione, dei giudizi di conto e di responsabilità amministrativa e patrimoniale di dipendenti ed amministratori - è dotata di una generalità soltanto tendenziale, perchè l'espansione del suo ambito in via interpretativa, quando sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità per danno erariale, è consentita unicamente in carenza di specifica diversa regolamentazione del legislatore ordinario, abilitato, sulla base del ragionevole apprezzamento degli*

equilibri costituzionali, ad assegnare la cognizione su alcune fattispecie di responsabilità ad altro giudice; ne deriva la duplice conseguenza che la giurisdizione in relazione alle diverse forme di responsabilità amministrativa richiede l'interposizione della legge ordinaria, cui compete, nel rispetto delle norme costituzionali, la disciplina sostanziale in ordine sia all'oggetto, sia ai soggetti di tale responsabilità, e che, allorchè siano in discussione, nei reciproci rapporti fra giurisdizioni, i rispettivi ambiti di competenza, il contrasto non assume, di norma, il carattere del conflitto di attribuzione”.

Peraltro, sul punto, anche la Corte di Cassazione civile a Sezioni Unite, con la sentenza 27 maggio 2009, n. 12248, ha statuito che: “A norma dell'art. 103 della Costituzione, l'attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione in materia di contabilità pubblica non ha carattere cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente generale, sicché la concreta individuazione delle singole fattispecie necessita della interpositio legislatoris”.

Giova allora richiamare le specifiche norme che individuano la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei magistrati.

In tal senso il R.D. n. 2440 del 1923, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”, all'art. 81, ultimo comma, dispone che “Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine giudiziario e specialmente quelli a cui è commesso il riscontro e la verifica delle casse e dei magazzini, debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato” e l'art. 83, comma 1, del medesimo R.D. specifica che “i funzionari di cui ai precedenti art. 81 e 82 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti”; mentre l'art. 52 del R.D. n. 1214 del 1934, recante “Approvazione del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti”, dispone che “I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali”; ed ancora la legge Pinto, legge n. 89 del 2001, dispone, all'art. 5, che il decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione è comunicato “al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità”; infine l'art.172 del D.P.R. n.115 del 2002, “Testo Unico sulle Spese di Giustizia”, dispone che “i magistrati e funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa”. E proprio tale ultima disposizione rileva nel caso che andremo ad esaminare.

Lo stesso giudice contabile non ha mancato di chiarire i confini ed i limiti della propria giurisdizione, così come rimessa al medesimo dal legislatore ordinario, laddove ha statuito che “Va esclusa la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di un magistrato per il danno recato direttamente allo Stato o ad altro ente pubblico nell'esercizio di attività giudiziaria, in quanto nei confronti del medesimo che, nell'esercizio della funzione giurisdizionale medesima non è legato da rapporto di impiego o di servizio ma è soggetto soltanto alla legge, non possono trovare applicazione le norme che disciplinano la responsabilità amministrativa per danno dei pubblici dipendenti” ([5]), di tal che “sussiste la giurisdizione della Corte dei conti per responsabilità amministrativa dei magistrati, limitatamente allo svolgimento di attività amministrative, autonome o strumentali a quelle giudiziarie” ([6]).

In questi limiti, dunque, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in punto di responsabilità amministrativo-contabile dei magistrati.

## **2. Il quadro normativo in tema di responsabilità amministrativa del giudice e di criteri di liquidazione dei compensi del CTU medico-legale**

Come già detto una recente pronuncia della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per le Marche (sent. 10/2018), offre l'occasione per analizzare un profilo specifico della suddetta più generale responsabilità amministrativo-contabile dei magistrati e specificatamente la responsabilità amministrativo-contabile del giudice in merito alla scelta tecnico-discrezionale dei criteri per la liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio medico-legale.

Giova anticipare fin d'ora che tale pronuncia riconosce sussistere la responsabilità del giudice nella fattispecie in esame, ritenendo che con colpa grave il giudice abbia liquidato compensi in favore di CTU medico-legali adottando erroneamente il criterio della vacanza in luogo del criterio dell'onorario fisso stabilito dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002.

A riguardo giova, altresì, anticipare fin d'ora che nel caso di specie le richieste CTU hanno avuto ad oggetto, come si legge in sentenza, una *“attività particolarmente complessa, riguardante il decesso di un paziente per un'attività in cui era coinvolto un medico dell'ospedale, pertanto vennero incaricati due medici, con un'attività peritale articolata e complessa, tanto da richiedere un supplemento per chiarimenti dopo l'audizione dei professionisti in contraddittorio con l'accusa, le parti civili e i difensori; il contenuto dell'incarico non era circoscritto ad una visita medico legale, né riguardava accertamenti medici o identificazione di agenti patogeni riguardanti la persona, ma esigeva la ricostruzione dell'intero iter metodologico che aveva portato all'intervento, all'esame delle cartelle cliniche e allo studio del decorso post-operatorio, in modo da verificare se il sopraggiunto decesso fosse riconducibile ad errate operazioni dell'equipe medica o a fattori estranei all'attività di quest'ultima, in relazione alle buone prassi in tutte le fasi a partire dalla diagnosi dopo il ricovero, alle plurime operazioni chirurgiche, sino all'avvenuto decesso. La liquidazione, stante quanto sopra, veniva compiuta con il criterio della vacanza”*.

Dunque, nella pronuncia in questione, viene in esame la responsabilità amministrativo-contabile del giudice ex art. 172 del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002), ai sensi del quale *“i magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa”*.

Infatti è tale specifico profilo di responsabilità che viene in evidenza, tra l'altro, allorché il giudice provvede alla liquidazione del compenso dei propri ausiliari e tra questi in particolare dei consulenti tecnici d'ufficio per l'opera prestata nell'ambito dell'attività istruttoria.

A riguardo è altresì necessario ricostruire il vigente quadro normativo relativamente ai criteri di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio del magistrato.

Va, dunque, rammentato che la materia della liquidazione del compenso dei consulenti tecnici d'ufficio è disciplinata dal D.P.R. 115/2002 *“Testo Unico delle Spese di Giustizia”* (TUSG) agli articoli 49 e seguenti, i quali determinano i criteri generali per la liquidazione, mentre il quantum degli onorari è stabilito con metodo tabellare dal D.M. 30.05.2002, ai sensi del quale si prevede per ciascuna tipologia di consulenze una diversa modalità di liquidazione degli onorari, che può essere fissa, variabile ovvero a tempo. Inoltre l'articolo 29 del D.M. sancisce il principio di onnicomprensività degli onorari, disponendo che *“tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”*.

Vediamo, allora, quali siano i principi che devono guidare il magistrato nella liquidazione del compenso del CTU in termini generali e del CTU medico-legale per quanto di interesse nel caso di specie.

In termini generali basti rammentare che ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 115/2002 il magistrato nel determinare gli onorari variabili deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.

In caso di urgenza, poi, gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, mentre, per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio (così art. 52, primo comma), con potere discrezionale non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.

Per quel che concerne specificatamente la liquidazione della *“ordinaria”* consulenza medico-legale l'art. 21 del D.M. 30.05.2002 stabilisce che: *“Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona, spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77”*. Pertanto, le ordinarie consulenze medico-legali in materia infortunistica ([7]) e, più in generale, quelle che attengono allo stato di salute della persona ([8]), previa eventuale visita del periziando, vanno liquidate secondo quanto previsto dalla norma suddetta in base ad una tariffa che è di norma onnicomprensiva ex art. 29 anche riguardo alle attività complementari ed accessorie strumentali all'accertamento tecnico ([9]), salva la possibilità degli aumenti ex artt. 51 e 52 D.P.R. n. 115/2002.

Diversa valenza presenta la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale acquisita in via istruttoria nei giudizi di responsabilità sanitaria.

In tale casistica, infatti, l'attività svolta dall'ausiliario medico-legale può non trovare riscontro nelle specifiche prestazioni declinate nelle tabelle e, pertanto, la liquidazione andrà effettuata non già nella misura prevista dall'articolo 21, ma a vacanze ex articolo 1 del D. M. 30.5.2002, tenuto conto della peculiarità dell'incarico conferito e della tendenziale maggiore complessità e difficoltà delle indagini espletate dall'ausiliario, che non si limitano a quanto specificato nell'articolo 21. Peraltro il suddetto articolo 1 del D.M. rinvia all'articolo 4 della legge 319/1980, recante la disciplina dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria articolo tutt'ora in vigore ex articolo

299 del D.P.R. 115/2002 ([\[10\]](#)).

A riguardo si è pronunciata la Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza 24992/2011, secondo la quale *“il criterio dell'onorario fisso stabilito dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata al d.m. 30 maggio 2002 è applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona; ne consegue che, ove la consulenza abbia avuto ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificità, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacanze”*.

Inoltre, poichè ai sensi dell'art. 51 D.P.R. n. 115/2002, nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita, nello specifico caso di C.T.U. medico-legale, il giudice deve effettuare una prima necessaria valutazione in ordine alla completezza della relazione, evincibile dalla riferita anamnesi del paziente, dalla consultazione di eventuali esami radiologici o dalla prescrizione di specifici accertamenti diagnostici, dalla ricostruzione della dinamica dell'accaduto, nonché dal compiuto esame delle contestazioni sollevate dalle parti – e dalle risposte alle stesse – specie in merito all'entità del danno biologico riscontrato, con specifica indicazione dei criteri applicati. Peraltro, una consulenza medica redatta tenendo conto di tutti gli aspetti indicati, può altresì giustificare una maggiorazione del compenso fino al doppio, in applicazione dell'articolo 52 del medesimo D.P.R. ([\[11\]](#)).

### **3. Il recente arresto della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per le Marche, sent. 10/2018**

In tale contesto normativo si inserisce la pronuncia in esame.

In dettaglio la Sezione Giurisdizionale regionale per le Marche della Corte dei conti con sentenza n. 10, depositata il 15 febbraio 2018, si è pronunciata sul giudizio di responsabilità amministrativa, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per le Marche, nei confronti di un magistrato per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 5.863,55 oltre interessi e rivalutazione monetaria a seguito della ricezione da parte della Procura di una nota dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia sugli esiti dell'attività ispettiva compiuta nel 2015 presso la sezione distaccata del Tribunale di Ascoli Piceno, relativamente ad un ampio arco temporale biennale (periodo 1 ottobre 2010/12 settembre 2013). L'organo ispettivo aveva rilevato presenza in due specifici procedimenti, tra tutti quelli esaminati nel biennio in questione, di liquidazioni di compensi per attività medico legali con affidamento a due professionisti e duplice erogazione di compensi, oltre a irregolarità nella misura di calcolo a vacanza invece che a tabella e incompletezza delle motivazioni in alcuni provvedimenti adottati dal convenuto in asserita violazione del D.P.R. 115/2002 ([\[12\]](#)).

E' dunque necessario, in primo luogo, dar conto, sebbene succintamente, dai fatti in contestazione.

Al fine di inquadrare la vicenda si rappresenta che il magistrato convenuto, a mezzo di apposite controdeduzioni, precisava, quanto al primo dei due procedimenti in questione, che si era trattato *“di attività particolarmente complessa, riguardante il decesso di un paziente per un'attività in cui era coinvolto un medico dell'ospedale di San Benedetto del Tronto; pertanto vennero incaricati due medici residenti fuori Regione, con un'attività peritale articolata e complessa, tanto da richiedere un supplemento per chiarimenti dopo l'audizione dei professionisti in contraddittorio con l'accusa, le parti civili e i difensori; il contenuto dell'incarico non era circoscritto ad una visita medico legale, né riguardava accertamenti medici o identificazione di agenti patogeni riguardanti la persona, ma esigeva la ricostruzione dell'intero iter metodologico che aveva portato all'intervento, all'esame delle cartelle cliniche e allo studio del decorso post-operatorio, in modo da verificare se il sopraggiunto decesso fosse riconducibile ad errate operazioni dell'equipe medica o a fattori estranei all'attività di quest'ultima, in relazione alle buone prassi in tutte le fasi a partire dalla diagnosi dopo il ricovero, alle plurime operazioni chirurgiche, sino all'avvenuto decesso. La liquidazione, stante quanto sopra, veniva compiuta con il criterio della vacanza, sia pure con una motivazione carente, ma comunque in accordo con il collega della sede centrale del Tribunale; si sarebbe trattato comunque non di incarico collegiale, bensì di incarichi disgiunti, sebbene i professionisti abbiano redatto un unico documento dopo aver confrontati i dati e per giungere a conclusioni comuni; il criterio di calcolo della perizia sarebbe stato comunque incongruo, dando luogo ad una cifra (270 euro ciascuno) assolutamente inappropriata per l'attività richiesta e svolta dagli stessi”*. Quanto invece al secondo procedimento in questione, il convenuto precisava che *“l'attività richiesta consisteva nell'esame di 88 confezioni anonime con scritte in lingua cinese, per le quali era necessario verificare la qualità; si trattava di attività complessa, diversa dalla perizia tossicologica che richiede la conferma della sostanza stupefacente già individuata”*. Il magistrato dichiarava altresì di *“essere stato sempre rispettoso dei criteri di liquidazione, in un contesto di procedimenti penali che sviluppava un deposito di circa 500 sentenze all'anno”*.

Questo dunque il quadro di fatto.

Seguiva la citazione a giudizio del magistrato, avendo ritenuto l'Ufficio Requirente che le controdeduzioni formulate nella fase preprocessuale non fossero sufficienti a far venire meno la fondatezza degli addebiti contestati.

In particolare la contestazione mossa dalla Procura regionale è basata sulla asserita violazione degli artt. 49, 50, 51, 52 e 53 del D.P.R. 115/2002, in ordine alla misura degli onorari da riconoscere agli onorari degli ausiliari del magistrato ([13]).

Per le prestazioni in contestazione sarebbero stati applicabili, a parere della Procura regionale, l'art. 21 del D.M. 30 maggio 2002 per il primo dei due procedimenti in questione e l'art. 27 del medesimo D.M. per il secondo procedimento ([14]).

Si rammenta che, a norma dell'art. 21 del D.M. 30.05.2002, per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da 48.03 euro a 290,77 euro, mentre l'articolo 27 declina i compensi per la consulenza tecnico tossicologica su reperti biologici e non biologici.

A riguardo già si è *supra* rilevato come il criterio dell'onorario fisso stabilito dagli articoli 20 e 21 della tabella allegata al D.M. 30.05.2002 sia applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona, mentre non possa e non debba trovare applicazione ove la consulenza abbia avuto ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, in quanto tale indagine ha una sua propria specificità, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacanze” (così per tutte Corte di Cassazione sentenza 24992/2011).

Senonchè, nel caso di specie in esame, la Procura regionale ha ravvisato nel comportamento del magistrato convenuto una condotta gravemente colposa, consistita nell'aver liquidato i compensi, in due procedimenti penali, in violazione delle disposizioni legislative e amministrative sopra esposte, che regolano l'attribuzione dei compensi ai periti e ai consulenti tecnici d'ufficio in maniera chiara e univoca. Per la Procura tale inosservanza non si risolverebbe in una mera omissione formale dell'indicazione del criterio di calcolo utilizzato, ovvero delle ragioni per cui si è fatto ricorso nel caso di specie al criterio residuale della liquidazione degli onorari commisurati al tempo ossia a vacanza, ma si tradurrebbe in una vera e propria violazione sostanziale delle norme di riferimento, posto che in entrambi gli episodi non ricorrevano i presupposti legittimanti per il ricorso a criteri diversi da quelli espressamente previsti dalla tabella del D.M. del 2002 per la liquidazione dei compensi ai professionisti incaricati.

La difesa del convenuto, costituitosi in giudizio, dopo avere ricostruito i fatti in contestazione (riconducibili alla liquidazione di euro 3.000 per ciascuno dei due consulenti nominati nel primo procedimento e di euro 982,25 oltre rimborso spese ed accessori nel secondo procedimento penale), rileva come tali importi sarebbero stati eccezionalmente calcolati con il criterio delle vacanze di cui all'art. 51 e ss. del D.P.R. 115/2002 e, nel caso di minore importo, con una decurtazione di 1/3, stante la tardività nel deposito dell'elaborato peritale. In particolare, dopo aver formulato due eccezioni preliminari sull'inammissibilità dell'atto di citazione per omessa audizione personale e di prescrizione dell'azione erariale, la difesa del convenuto riscontra nel merito la insussistenza dei profili di responsabilità amministrativa e contabile, in quanto, *“in primo luogo il criterio della vacanza è stato utilizzato dal convenuto in un solo caso, quello in contestazione, in cui è stata ritenuta l'eccezionalità della situazione; poiché i casi in contestazione sono soltanto due in funzione di un numero rilevantisimo di posizioni (si noti: dell'ordine delle centinaia), ne deriverebbe la mancanza del requisito della gravità della condotta colposa.* In particolare si riscontra che, pur in mancanza di una esaustiva motivazione nei decreti di liquidazione, tali provvedimenti debbono essere solo “succintamente motivati” e si sottolinea che il giudizio di responsabilità riguarda i “comportamenti” e non il “provvedimento”. Secondo la difesa del magistrato *“mancherebbero quindi i caratteri della inescusabile negligenza nella condotta, della evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio”,* in quanto *“nei casi in contestazione il magistrato convenuto ha ritenuto di esercitare l'autonomia della propria funzione, cercando un punto di equilibrio tra il contenimento delle spese di giustizia e le esigenze connesse all'esercizio dell'azione penale”.* Rileva inoltre la difesa del convenuto come vi sia insussistenza di danno all'erario, in quanto *“la complessità degli incarichi svolti dai periti emergerebbe dalla lettura degli atti; la valutazione compiuta sarebbe immune da censure sia nel metodo che nel merito; non vi sarebbe prova che l'importo applicato secondo criteri diversi dalla vacanza avesse potuto portare ad un aggravio di spesa; il requirente non ha dimostrato l'eventuale risparmio rispetto ai giorni assegnati ai professionisti”.*

Veniamo dunque ad approfondire i motivi della decisione con la quale la Corte dei conti statuisce sussistere la colpa grave del magistrato con conseguente condanna al pagamento del danno erariale che si è ritenuto

arrecato.

E così la Corte nel merito, in primo luogo, ritiene che non sorgano dubbi in ordine alla materialità dei fatti contestati, in quanto pacificamente ammessi dal convenuto.

Quanto al merito delle decisioni assunte dal convenuto la Corte ritiene che non risulti coerente con le risultanze istruttorie l'asserzione del convenuto secondo cui, per l'attività svolta dai due professionisti medico legali, si tratterebbe di due distinti incarichi attribuiti a diversi professionisti. E ciò in quanto l'esito dell'attività svolta è recato in un unico documento, nel quale i due professionisti si esprimono nel testo e nelle conclusioni utilizzando la prima persona plurale, dando quindi evidenza ad un'attività svolta in modo coordinato e congiunto, sulla base di specifiche professionalità ma agendo in modo concordato ed unitario.

Ritiene quindi la Corte che sebbene gli incarichi siano formalmente due, trattasi nella sostanza di un incarico di natura collegiale. Di tal che debba trovare applicazione l'art. 53 del D.P.R. 115/2002, il quale dispone espressamente che il compenso per l'"incarico conferito ad un collegio" di ausiliari è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato disponga che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli. Ebbene ritiene la Corte che poiché i due professionisti, pur incaricati singolarmente, hanno redatto un unico documento a doppia firma non ricorre l'ultima delle ipotesi contemplate dalla legge, pertanto la duplice erogazione del compenso ai due professionisti non era consentita. A riguardo si nota come il suddetto articolo 53 faccia esclusivo riferimento alle modalità di conferimento dell'incarico.

Quanto poi alla disciplina dei compensi l'art. 4 della l. n. 319/1980 (tutt'ora in vigore per l'eccezione inserita nell'art. 299 del D.P.R. 115/2002) ha stabilito, in ordine agli onorari commisurati al tempo, che, per le prestazioni non previste nelle tabelle, gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze, che il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico, che il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Ebbene così è nel caso di specie, ma – lo si anticipa fin d'ora - ben potrebbe ritenersi che la peculiarità della prestazione richiesta dal magistrato a supporto della fase istruttoria, esulante dalla voci tabellari sullo stato di salute, possa trovare giustificazione e dunque motivazione *per relationem* nel fascicolo di causa, così come potrebbe ritenersi che il numero delle ore, ritenuto congruo sulla base del tempo assegnato per il deposito della perizia, sia desumibile dall'importo del compenso liquidato diviso il quantum orario della prestazione a vacanza.

Non così, invece, per il Collegio giudicante.

Infatti la Corte, nella parte motiva della sentenza, rileva che *“Un ulteriore presupposto, per procedere alla determinazione del compenso in base alle vacanze, è costituito infatti dalla necessità che le prestazioni dedotte non siano previste nelle tabelle degli onorari. Tale presupposto risulta carente, in quanto le prestazioni richieste ai professionisti risultavano contemplate al punto 21 della tabella allegata al d.m. 30 maggio 2002, e non erano quindi non previste nelle tabelle degli onorari. Risulta quindi evidente che l'applicazione della norma compiuta dal convenuto sia stata forzata dall'asserita esigenza di superare - mediante un'interpretazione fuorviante della normativa di riferimento - il limite costituito dall'importo del compenso previsto dall'art. 21 del d.m. 30 maggio 2002, limite ritenuto troppo basso ([15]).*

Pertanto la Corte non manca di riconoscere come *“il giudice di legittimità abbia stabilito, per la liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico medico in materia civilistica, che il criterio dell'onorario fisso stabilito dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata dal d.m. 30 maggio 2002 è applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona; ove la consulenza abbia avuto ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificità, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacanze (Cass. n. 24992/2011)”. Tuttavia ritiene il Collegio giudicante che nel caso di specie “i due provvedimenti con i quali il convenuto ha compiuto la liquidazione in favore rispettivamente dei due consulenti medico legali, ciascuno per la somma di euro 3.000 oltre accessori, risultano del tutto carenti non solo nella motivazione, ma anche e soprattutto in una benché minima indicazione o dimostrazione del numero di ore impiegate per lo svolgimento degli incarichi. Il criterio delle vacanze ovvero il riconoscimento di importi a titolo di onorario non risultano in alcun modo sostenuti da un adeguato e necessario apparato motivazionale, non essendo possibili integrazioni successive della motivazione. L'assoluta carenza motivazionale degli atti di liquidazione in favore dei due professionisti determina l'impossibilità di sostenere che il comportamento del convenuto sia*

stato corretto, trattandosi non soltanto di un difetto formale, quanto piuttosto della mancata indicazione e rappresentazione - in senso sostanziale - di un criterio diverso. Ne discende quindi che la liquidazione dei compensi di che trattasi è avvenuta in violazione delle norme di rango primario e secondario vigenti in materia. Ritiene quindi il Collegio che, in accoglimento della pretesa fatta valere dalla Procura regionale, la condotta dannosa contestata al convenuto risulti realizzata, attraverso la violazione - nei termini di cui alla contestazione svolta dalla Procura attrice ed in precedenza illustrata - di una pluralità di norme, tra cui in particolare gli artt. 49, 50, 51, 52 e 53, 168 e 172 del d.p.r. n. 115/2002, oltre che dell'art. 4 della l. n. 319/1980 e del d.m. 30 maggio 2002”.

Inoltre la Corte ritiene sussistere sia l'elemento psicologico sia il danno erariale, riscontrando il primo nella “marcata trascuratezza” rispetto alle precise indicazioni della normativa di riferimento, con il che risulta evidente che il comportamento del magistrato convenuto sia caratterizzato da inosservanza della disciplina di legge e regolamentare sulla materia, come tale fondante quel grado di colpa da ritenersi grave, stante la palese violazione delle norme in materia senza il sostegno di un adeguato apparato documentale e motivazionale.

Infine la Corte, in ordine alla quantificazione del danno, tenendo conto dell'importo in contestazione di euro 5.244,00, ritiene che la responsabilità debba essere più correttamente inserita all'interno delle condizioni tecnico-organizzative in cui ha operato il magistrato nel periodo in questione. Risulta, infatti, che abbia trattato un rilevante numero di fascicoli - almeno 500 - nell'arco di un anno.

In riferimento a tali circostanze oggettive, ritiene il Collegio di far uso del potere riduttivo dell'addebito, ai sensi dell'art. 52 del T.U. 1214/1934, operante anche nella vigenza del nuovo Codice della giustizia contabile, e di determinare il danno erariale da porre a carico del convenuto nella misura di euro 3.500,00 da intendersi già rivalutata, oltre gli interessi legali, decorrenti dalla data di deposito della decisione e fino al soddisfo.

Ebbene trattasi di un quadro motivazionale che non pare convincente sotto plurimi profili, come ora andremo ad esporre.

#### **4. Considerazioni conclusive**

Veniamo, dunque, ad alcune considerazioni sulla parte motivazionale della sentenza in esame.

In primo luogo non pare condivisibile la ricostruzione del quadro normativo da applicarsi nel caso di specie per l'individuazione dei criteri di liquidazione della consulenza medico-legale acquisita agli atti dal giudice penale in ausilio alla fase istruttoria del processo.

Pare, infatti, indubbio come nel caso di specie non si sia trattato dell'acquisizione di una “ordinaria” consulenza medico-legale da liquidarsi ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Ministeriale 30 maggio 2002.

E' nei fatti che nel caso di specie la consulenza tecnica richiesta non si sia esaurita in un mero accertamento medico o diagnostico o nell'identificazione di agenti patogeni riguardanti la persona, quanto piuttosto - e, si noti, indiscutibilmente per ammissione dello stesso Collegio giudicante - nella verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, di un'operazione chirurgica.

In dettaglio si è trattato di effettuare la ricostruzione dell'intero iter metodologico che aveva portato all'intervento chirurgico, l'esame delle cartelle cliniche e lo studio del decorso post operatorio, in modo da verificare se il sopraggiunto decesso sia riconducibile ad errate operazioni dell'équipe medica o piuttosto a fattori estranei all'attività di quest'ultima, e ciò in relazione alle buone prassi da seguire in tutte le fasi, a partire dalla diagnosi dopo il ricovero, per proseguire poi con le plurime operazioni chirurgiche, le fasi post operatorie per culminare nell'avvenuto decesso.

Ebbene, se questo è stato l'oggetto delle consulenze medico-legali acquisite, allora dubbio non v'è che per la liquidazione degli onorari in favore dei consulenti tecnici d'ufficio debba trovare applicazione il criterio della vacanza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51 del D.P.R. 115/2002 e dell'articolo 1 del D.M. 30.05.2002, come del resto statuito dalla Corte di Cassazione, tra le altre, con la sentenza 24992 del 2011, *supra* già richiamata.

Erra dunque il Collegio giudicante, in primis, nella ricostruzione del quadro normativo da applicarsi nella fattispecie concreta.

Veniamo, dunque, ad analizzare la condotta del magistrato convenuto alla luce di tale quadro normativo di riferimento. La “condotta”, appunto, e non tanto - e soprattutto non solo - il “provvedimento” amministrativo di liquidazione, in quanto come noto la responsabilità amministrativa discende dalla illiceità della condotta. Certo il provvedimento può costituire uno degli elementi della condotta in esame, ma non l'unico.

In particolare il provvedimento amministrativo viene in rilievo nel giudizio per responsabilità amministrativo-contabile, al fine di cogliere i sintomi o i riflessi di illiceità di una più ampia condotta posta in essere anche attraverso l'adozione dell'atto stesso ([16]).

Peraltro a riguardo non può non riscontrarsi come l'art. 51 del D.P.R. 115/2002 rimetta al magistrato, nella

liquidazione degli onorari del CTU, di “*tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita*”. Ed al contempo non può non rammentarsi che l’articolo 20, comma 1, della legge 20/1994 “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”, pone il principio della “*insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali*”; e ciò in quanto il giudice non può sostituirsi all’amministrazione “*nel valutare quali siano le migliori scelte gestionali e i migliori strumenti da utilizzare*” ([17]) ([18]).

In applicazione di tale principio anche la Corte di Cassazione non ha mancato di statuire come non spetti alla Corte dei conti sindacare il merito delle scelte discrezionali compiute dagli amministratori di un ente pubblico i quali (nel caso in esame) abbiano deliberato spese per iniziative promozionali di informazione sull’attività dell’ente, ove tali iniziative non siano normativamente inconciliabili con le finalità assegnate all’ente pur se di esse sia mancata ogni comparazione fra i costi sostenuti e i risultati conseguiti o perseguiti ([19]).

Trattasi di principio riconosciuto anche dalla stessa giurisprudenza della Corte dei conti, la quale, infatti, limita la propria cognizione sulle scelte discrezionali ad una puntuale verifica del rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa in rapporto al conseguimento dei fini imposti dal quadro normativo.

Ne deriva, dunque, la non sindacabilità della scelta discrezionale operata dal magistrato convenuto in merito alla scelta del criterio di liquidazione del compenso a vacazione, ferma la piena legittimità offerta dal quadro normativo in punto di adozione di tale criterio, stante la mancanza di riferimento tabellare rispetto alla specifica, complessa ed articolata attività in concreto svolta dal CTU al fine di stabilire il sussistere o meno di responsabilità in capo ai sanitari nel caso di specie. Peraltro si ritiene che la giustificazione e, dunque, la motivazione che ha condotto all’adozione del criterio di liquidazione a vacazione ben possa trovare supporto anche nel fascicolo di causa.

Da tale ricostruzione del quadro normativo e dello specifico operato del magistrato che ne discende, nell’ambito dell’autonoma valutazione discrezionale che il quadro medesimo rimette in capo a quest’ultimo per quanto specificatamente riguarda la valutazione della difficoltà, completezza e pregio della prestazione fornita dal CTU, deriva altresì la liceità della condotta e, dunque, la insussistenza di colpa grave, nonché in ultimo di nesso causale e di danno erariale.

([1]) Sul punto in dottrina si vedano i contributi di FANTACCHIOTTI, FRESA, TENORE, VITELLO, *La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali*, Milano, 2010; NOVELLI, *La responsabilità amministrativa e contabile del magistrato*, in *Giust. civ.*, 2008, 183 ss.; PERIN, *La responsabilità amministrativa del magistrato per la liquidazione delle spese per i periti*, in *www.lexitalia.it*, 2006; PERRECA, *Attività giurisdizionale ed attività amministrativa dei magistrati: condizioni, contenuto e limiti del relativo sindacato giurisdizionale*, in *Riv. C. conti*, 2003, n.1, 170 ss.; POMPONIO, *Funzioni giurisdizionali e responsabilità amministrativa*, in *Foro amm.*, 2003, 3145 ss.; RISTUCCIA, *La responsabilità per danno erariale*, in AA.VV. (a cura di VOLPI), *La responsabilità dei magistrati*, Napoli, 2009, 215 ss.; ROSSI BRIGANTE, *La responsabilità amministrativa negli apparati giudiziari e carcerari secondo la giurisprudenza contabile dell’ultimo decennio*, in *Amm.it.*, 1975, n.4, 483 ss..

([2]) In dottrina, tra gli altri, per una analisi del giudizio di responsabilità amministrativa dopo la legge 20 del 1994 si vedano: ATELLI (a cura di), *Lineamenti di diritto processuale contabile*, Roma, 2009, ATELLI (a cura di) *Giurisdizione della Corte dei conti e responsabilità? amministrativo-contabile a dieci anni dalle Riforme*, Napoli, 2005; AA.VV. (a cura di E.F. SCHLITZER), *L’evoluzione della responsabilità? amministrativa*, Milano 2002; CIARAMELLA, *Prime considerazioni sulle modifiche della responsabilità? amministrativa di cui all’art.17, comma da 30-bis a 30-quinques del dl n.78 del 2009 convertito nella legge n.102 del 2009*, in *Riv. Corte dei Conti*, 2009; CIMINI, *La responsabilità? amministrativa e contabile*, Milano, 2003; CRISMANI, *Illeciti contabili tipici ed ipotesi sintomatiche di danno erariale*, in AA.VV., *Responsabilità? amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalla riforma)*, Atti del LI convegno di studi di scienza dell’amministrazione di Varenna, Milano, 2006; DI STEFANO, IMPECIATI (a cura di) *La Corte dei conti-controllo e giurisdizione-contabilità? pubblica*, Milano, 2012; DI GIANDOMENICO - FAGNANO RUTA (a cura di), *La responsabilità? dei funzionari e dei pubblici amministratori*, UniMolise 2001; GAROFOLI - LIBERATI (a cura di), *La responsabilità? della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti*, Milano, 2005; GARRI, RISTUCCIA, CHIAPPINELLI, DAMMICCO, DELLA VENTURA. DI STEFANO, IMPECIATI (a cura di) *La Corte dei conti- controllo e giurisdizione-contabilità? pubblica*, Milano, 2012; LEONE, *Il problema di riparto di giurisdizione in un sistema giuridico fondato sulla pluralità? di giurisdizioni*, in *www.amcorteconti.it*; MADDALENA, *La sistemazione dogmatica della*



*responsabilita? amministrativa nell'evoluzione attuale del diritto amministrativo*, in Il Consiglio di Stato, n. 9/2001; MADDALENA, *La nuova conformazione della responsabilita? amministrativa alla luce della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in TAR, n.2/1999; MERCATI *Responsabilita? amministrativa e principio di efficienza*, Torino, 2002; NOVELLI - VENTURNI, *La responsabilita? amministrativa di fronte all'evoluzione delle Pubbliche Amministrazioni ed al diritto delle societa?*, Milano, 2008; ODDI, *Il "giusto processo" dinanzi alla Corte dei conti*, Napoli 2010; PISANA, *La responsabilita? amministrativa illustrata con la giurisprudenza piu? recente*, Torino, 2007; PISANA, *I rapporti tra la giurisdizione contabile e le giurisdizioni penale e civile nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in [www.amcorteconti.it](http://www.amcorteconti.it); PISCHEDDA, *La responsabilita? amministrativa e contabile: elementi costitutivi e cenni di procedura*, in Giust. Amm.it, 13/02/2004; REBECCHI, *Recenti fattispecie tipizzate di responsabilita? amministrativa: incremento della tutela o strappo della tipicita??*, in [www.amcortedeiconti.it](http://www.amcortedeiconti.it); RISTUCCIA, *Applicabilita? dei principi del giusto processo al processo contabile*, in Riv. Corte dei conti, 2000; SANTORO *Manuale di contabilita? e finanza pubblica*, Santarcangelo di Romagna 2011; SANTORO, *La responsabilita? amministrativa tra clausola generale e tipizzazione dell'illecito*, in Foro amm., 12/2007; SANTORO, *I nodi caldi della responsabilita? amministrativa*, in [www.amcorteconti.it](http://www.amcorteconti.it); SANTORO, in Riv. Corte dei conti, 2001; SCIASCIA, *Manuale di Diritto processuale contabile*, Milano, 2012; SCOCA, *Fondamento storico ed ordinamento generale della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilita? amministrativa*, in AA.VV, *Responsabilita? amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)*, Atti del LI convegno di studi di scienza dell'amministrazione di Varenna, Milano, 2006; SCOCA, *La responsabilita? amministrativa ed il suo processo*, Padova, 1997; STADERINI, *La giurisdizione contabile oggi*, in Rivista della Corte dei conti, 1997, suppl.; STADERINI, *La responsabilita? dei funzionari e dipendenti pubblici tra risarcimento e sanzione*, in Rivista della Corte dei conti, 2/ 1996; TENORE (a cura di), *La nuova Corte dei conti: responsabilita? pensioni, controlli*, Milano, 2014; TENORE – PALAMARA – MARZOCCHI BURATTI, (a cura di), *Le cinque responsabilita? del pubblico dipendente*, Milano, 2012; TIGANO, *Corte dei conti e attivita? amministrativa*, Torino, 2008; TORCHIA, *La responsabilita? amministrativa* in S. CASSESE (a cura di) *Trattato di diritto amministrativo*, Milano, 2003; ZINGALE, *La responsabilita? amministrativa e contabile*, in *La responsabilita? della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti* (a cura di GAROFOLI-LIBERATI), Milano, 2005.

([3]) E' opportuno rilevare fin d'ora che la legge Vassalli limita la responsabilita? dei magistrati al dolo ed alla colpa grave, chiarendo – ad opera della novella di cui alla legge 18/2015 - che *"nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo? dar luogo a responsabilita? l'attivita? di interpretazione di norme di diritto ne? quella di valutazione del fatto e delle prove"* e che *"costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche? del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e? incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento"*.

([4]) Cfr. in particolare le sentenze della Corte costituzionale 17 dicembre 1987, n. 641; 12 gennaio 1993, n. 24; 5 novembre 1996 n. 385 (supra citata).

([5]) Cosi? C. conti, Sez. Giur. Sicilia, 6 dicembre 1995, n. 394.

([6]) Cosi? C. conti, Sez. Giur. Lombardia, 13 maggio 1996, n. 1091.

([7]) E cosi? ad esempio l'incarico di accertamento del danno alla salute, della inabilita? temporanea e della invalidita? permanente conseguente ad un sinistro.

([8]) Di particolare interesse a riguardo quanto statuito da Cass. Civ., sez. II, sentenza 25 novembre 2011, n. 24992, nella quale si legge che: *"Ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il criterio delle vacanze avendo carattere residuale, puo? trovare applicazione soltanto nei casi in cui la prestazione oggetto dell'incarico da parte del consulente non sia gia? prevista, nemmeno in via analogica, con autonoma indicazione del compenso, nella Tabella allegata al decreto ministeriale di determinazione delle competenze spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio. In materia di accertamento medico legale trovano, dunque, applicazione: l'art. 20 che ha riguardo all'accertamento tecnico disposto nell'ambito delle indagini preliminari e del processo penale; e l'art. 21 che ha riguardo all'accertamento svolto nell'ambito dei giudizi civili ma si occupa esclusivamente della "consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona".* In particolare secondo la Corte di Cassazione l'oggetto della consulenza tecnica in materia di accertamento della responsabilita? sanitaria e della colpa medica in generale non e? dunque secondo la Suprema Corte riconducibile entro la formula dell'articolo 21, nemmeno in forza di una interpretazione estensiva o analogica. La previsione della Tabella si riferisce, infatti, agli accertamenti medici aventi ad oggetto lo stato di salute della persona, mentre nel caso della colpa medica

accertamenti medici aventi ad oggetto lo stato di salute della persona, mentre nel caso della colpa medica, l'indagine affidata al consulente tecnico d'ufficio ha oggetto diverso e ben più esteso, consistente nel verificare la correttezza, dal punto di vista della scienza medica dell'operazione chirurgica cui il paziente sia stato sottoposto. Si tratta di indagine che ha una propria specificità, rappresentata dal fatto che oggetto dell'accertamento è l'attività medica e di cura erogata al paziente e la sua rispondenza ai principi tecnico-scientifici e di diligenza che sovrintendono l'esercizio della relativa professione, sicché essa non può essere ricondotta, nemmeno in forza dell'analogia, alla consulenza medica diagnostica cui si riferisce la previsione tabellare. Ne consegue che, mancando una previsione specifica in Tabella per gli accertamenti tecnici aventi ad oggetto la responsabilità medica, deve ritenersi applicabile ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente, il criterio a tempo fondato sulle vacanze.

([9]) Cfr. a riguardo Cass. Civ. 25 marzo 2010, n. 7174.

([10]) In dettaglio l'art. 4 *“Onorari commisurati al tempo”* della legge 319/1980 dispone che: *“Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.*

*La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di € 5,16 (L.10.000) e per ciascuna delle successive è di € 2,58 (L.5.000).*

*L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.*

*L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.*

*Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico.*

*Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.*

*Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione”.*

In particolare l'art. 275 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha disposto che la misura degli onorari degli ausiliari del magistrato è disciplinata dal suddetto articolo 4 fino all'emanazione del decreto previsto dall' art. 50 del medesimo D.P.R. n. 115/2002.

Mentre gli onorari di cui al secondo comma del suddetto articolo 4, sono aumentati e rideterminati, rispettivamente:

- a L. 15.000 per la prima vacanza e a L. 8.000 per ciascuna delle vacanze successive, dall'art. unico del D.P.R. 30 marzo 1984, n. 103;

- a L. 18.000 per la prima vacanza a L. 10.000 per ciascuna delle vacanze successive dall'art. 1, D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352

- a L. 24.732 per la prima vacanza e di L. 13.740 per ciascuna delle vacanze successive, dall'articolo unico, D.M. 05.12.1997;

- a euro 14,68 per la prima vacanza e a euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive, dall'art. 1, comma1, D.M. 30 maggio 2002.

([11]) Di particolare interesse anche quanto statuito da Corte costituzionale, sentenza 192/2015, con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 106-*bis* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, *«nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002».*

In particolare la Corte era stata investita della questione da quattro ordinanze di rimessione, che nel complesso mettevano sotto accusa vari aspetti della materia concernente i compensi per gli ausiliari del magistrato, la cui disciplina è stata quasi interamente trasfusa nel TUSP, ai sensi del quale – come già rammentato supra - sono previste tre forme di computo degli onorari, la cui concreta articolazione è demandata ad un successivo decreto ministeriale (D.M. 30.05.2002). I compensi, a seconda della tipologia della prestazione, possono essere fissi, variabili o a tempo.

Giova rammentare che per quanto riguarda le tariffe orarie, è tuttora vigente l'unica norma non abrogata della legge n. 319 del 1980, cioè l'art. 4, ove l'unità di tempo è denominata vacanza ed è fissata in due ore. È previsto che le vacanze successive alla prima siano retribuite in misura ridotta. In dettaglio a ex D.M. 30.05.2002 la prima vacanza è compensata con 14,68 euro, e quelle successive 8,15 euro.

Inoltre il legislatore ha previsto ex art. 54 TUSG un adeguamento periodico degli onorari, a cadenza triennale e

con riguardo agli indici ISTAT del costo della vita, ma il Ministero, successivamente al D.M. del 2002, non ha mai effettuato detto adeguamento.

Su questo quadro, è intervenuto l'art. 106-bis del TUSG, come introdotto dall'art. 1, comma 606, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha imposto la riduzione di un terzo degli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato.

Il fatto è, comunque, che per effetto della sua applicazione il compenso orario per le prestazioni a tempo, dalla terza ora in poi, era sceso a circa tre euro lordi, cioè ad un livello insopportabilmente basso, tenuto conto (ma anche non) della natura specialistica e fiduciaria delle prestazioni richieste.

Ebbene la Corte costituzionale con la sentenza di accoglimento 192/2015 ha statuito che è irragionevole un intervento di riduzione della spesa erariale in materia di giustizia - seppur riferibile alla discrezionalità legislativa nel contesto della congiuntura economico-finanziaria - adottato senza attenzione a che la riduzione operi su tariffe realmente congruenti con le linee di fondo del Testo Unico delle spese di giustizia.

([12]) La Procura regionale chiedeva quindi al magistrato di fornire proprie deduzioni in merito alla vicenda sopra descritta, in ordine alla quale l'Ufficio Requirente riteneva sussistenti gli elementi costitutivi di una ipotesi di responsabilità amministrativa, per avere, con colpa grave, impiegato immotivatamente - per la liquidazione dei compensi di che trattasi - criteri difformi da quelli espressamente previsti dalle norme legislative e regolamentari di riferimento, così da determinare un ingiustificato maggiore esborso a carico del Ministero della Giustizia per euro 5.863,55.

([13]) In dettaglio la Procura rammenta che i compensi da riconoscere agli ausiliari sono fissi, variabili e a tempo (ex art. 49, comma 2), sulla base di apposito decreto del Ministro della Giustizia (ex art. 50, comma 1), tenendo conto della difficoltà, completezza e pregio della prestazione resa dall'ausiliario (ex art. 51, comma 1), con aumento sino al 20%, purché con decreto motivato, degli onorari (ex art. 51, comma 2), ovvero, ove si ravvisi il carattere di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, con il raddoppio degli onorari (ex art. 52, comma 1); in caso di ritardo nel deposito degli elaborati peritali, gli onorari sono ridotti di un terzo (ex art. 52, comma 2); nel caso di pluralità di soggetti incaricati, è previsto un aumento del 40%, salvo che il magistrato disponga che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli (ex art. 53). Viene in rilievo inoltre nella fattispecie in esame, secondo l'organo requirente, l'art. 168, comma 1, del D.P.R. 115/2002 nel punto ove si dispone che il provvedimento del giudice di liquidazione, quale unico titolo di pagamento della spesa, debba essere motivato. Infine, l'art. 172 del medesimo D.P.R. prescrive che magistrati e funzionari sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.

([14]) La Procura regionale ha rilevato quindi per il primo procedimento in questione:

*“a) omessa ostensione dei motivi per cui il magistrato procedente abbia ritenuto, nel caso concreto, di utilizzare il criterio residuale di liquidazione degli onorari commisurati al tempo, ai sensi dell'art. 21 d.m. 2002;*

*b) omessa indicazione dei criteri di calcolo del compenso commisurato al tempo riconosciuto agli ausiliari, come richiede espressamente il citato art. 4, ultimo capoverso, della l. n. 319/80 e punto 3.2, terzo capoverso, della circolare ministeriale del 2006;*

*c) conseguente impossibilità di conoscere il numero delle ore che i professionisti incaricati hanno effettivamente impiegato per svolgere gli accertamenti richiesti, non risultante agli atti del fascicolo;*

*d) omessa esplicitazione dei motivi per cui, nel caso di specie, non avrebbe trovato applicazione l'art. 53 del d.p.r. n. 115/2002, in ordine all'aumento del 40%, in assenza del conferimento di incarico da svolgere personalmente e per intero da parte di ciascuno dei professionisti, in considerazione che dalla relazione peritale risulterebbe che l'attività espletata e l'elaborato conclusivo sono il risultato congiunto dei due professionisti, con indistinta riferibilità all'uno o all'altro di parti di attività o di relazione peritale, e connessa unicità documentale della relazione peritale sottoscritta da entrambi i professionisti, mediante utilizzo di forme verbali plurali (“non sappiamo...”, “non entriamo...”,; “non riteniamo...”) e costruzioni lessicali al plurale (“a nostro modo di vedere...”, “a nostro avviso...”).*

E per il secondo procedimento: *“assenza della indicazione dei motivi per i quali il magistrato ha proceduto ad una liquidazione deviando rispetto al parametro espressamente indicato dall'art. 27 del d.m. 2002”.*

([15]) Continua la sentenza rilevando che *“L'art. 50 del d.p.r. n. 115/2002 stabilisce che la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti,*

eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico; le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria. Le tabelle risultano approvate con d.m. 30 maggio 2002; nella premessa, il d.m. specifica che per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo: - per la perizia, al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo; - per la consulenza tecnica, al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze. Il punto 21 della tabella allegata al d.m. 30 maggio 2002 dispone che per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 290,77”.

([16]) Così in dottrina Vito Tenore, *La nuova Corte dei conti cit.*, Milano, 2008, 70 ss. ed in giurisprudenza cfr.: Corte conti, Sezioni Riunite, 20 febbraio 1990, n. 652/A; Corte conti, Sez Sezioni Riunite ioni Riunite, 23 giugno 1992 n. 792; Corte conti, Sez. II, 27 giugno 1995, n. 62; Corte conti, , 19 settembre 1990, n. 684/A.

([17]) Corte conti, Sezioni Riunite, 3 giugno 1996, n. 30/A.

([18]) Così come, del resto, nell'ambito del giudizio civile per il “*Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati*” l'articolo 2 della legge Vassalli - legge 13 aprile 1988, n.117 - dispone che “*Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove*”.

([19]) Cfr. per tutte Cass., Sezioni Unite, 6 maggio 2003, n. 6851.

































































































































































































































































































































